

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 19 Maggio 2009

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Mario Caravale (entra ore 16.00), Prof. Attilio Celant, Prof. Elvio Lupia Palmieri Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Luciano Zani, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Franco Chimenti (entra 16.35), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina (entra ore 16.45), Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giovambattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Robero Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Vincenzo Ziparo, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Biagini, Luciano Caglioti, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: Prof. Roberto Antonelli e il Prof. Enrico Fiori.

Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Domenico Misiti, il Prof. Guido Pescosolido, Prof. Livio De Santoli e il Prof. Luca Tardella.

.....o m i s s i s.....

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" ED IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'.

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione, sentita la Rip. IV Studenti per quanto di propria competenza.

E' pervenuto, per il tramite del Prof. Fabrizio D'Ascenzo afferente al Dipartimento per le Tecnologie, le Risorse e lo Sviluppo della Facoltà di Economia di questa Università, il testo di un protocollo d'intesa da sottoscrivere con il Ministro della Gioventù.

Il protocollo in questione, allegato quale parte integrante a questa relazione, avrà come scopo la collaborazione delle parti per quanto concerne i sottoelencati temi di ricerca:

- Analisi e fabbisogni formativi;
- Modalità di formazione e apprendimento a distanza (e-learning);
- Strumenti didattici e formativi che utilizzino sistemi di interazione a distanza;
- Promozione di processi innovativi di matching domanda/offerta di lavoro;
- Attività volte alla promozione del superamento del disagio giovanile;
- Creazione e realizzazione di percorsi condivisi di professional e vocational guidance;
- Sviluppo ed implementazione di linee di attività relative al Lifelong learning programme;
- Promozione e gestione di spazi di aggregazione sociale giovanile e campus della gioventù;
- Supporto gestione e condivisione di attività e dispositivi connessi al Lifelong learning programme.

Le parti, inoltre, dichiarano la propria disponibilità a promuovere progetti, conferenze e seminari per la divulgazione delle attività e dei risultati delle azioni svolte.

Nell'ambito delle attività descritte in precedenza le parti potranno concordare, previa sottoscrizione di specifiche convenzioni, l'erogazione di fondi, da parte del Ministero, da destinare al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca a favore di studenti universitari, laureati o dottorandi.

Si potranno attivare, altresì, sempre disciplinati da specifiche convenzioni, stage e tirocini di formazione ed orientamento a favore di laureandi.

Le parti si impegnano, in esecuzione del presente accordo:

- A svolgere le attività, in esso previste, con la massima cura e diligenza;
- A tenere costantemente informata l'altra parte sulle attività effettuate;
- A mettere a disposizione, su richiesta dell'altra parte, i documenti relativi ai progetti, studi e ricerche, oggetto del presente accordo.

La proprietà di tutti i risultati conseguenti le attività scientifiche sarà disciplinata nel rispetto di quanto previsto in materia anche dall'art. 7 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 e dall'art. 65 del D.Lgs. 30/2005.

Il presente protocollo non realizza alcuna forma associativa tra le parti e, pertanto, non comporta oneri diretti.

Il protocollo in argomento avrà una durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, con atto scritto delle parti per i successivi trienni.

Il Presidente invita questo Consesso ad esprimere il proprio parere.

Allegato parte integrante: protocollo d'intesa



19 MAG. 2009

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA

la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione;

ESAMINATO

il protocollo d'intesa di cui in narrativa trasmesso dal Prof. Fabrizio D'Ascenzo;

CONSIDERATA

la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

CONSIDERATA

la mancanza di oneri diretti rivenienti dal protocollo in parola.

Con voto unanime

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra questa Università ed il Ministro della Gioventù.

Il Rettore individua quale suo delegato e Responsabile per l'attuazione del Protocollo il Prof. Fabrizio D'Ascenzo che sarà coadiuvato da un rappresentante degli studenti in Senato Accademico.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Luigi Frati

16.1

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ'

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

PREMESSO CHE

- Il **Ministro della Gioventù**, tramite i propri Uffici e tramite la Struttura di missione denominata “Dipartimento della Gioventù” predispone la redazione delle norme nazionali e il recepimento di quelle d’origine comunitaria in materia di giovani e lavoro; realizza studi e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali; coordina programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nel settore; effettua attività di formazione e aggiornamento nel campo delle tematiche connesse alle politiche giovanili. Inoltre provvede a:
 - a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell’educazione, dell’istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall’Unione europea;
 - b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
 - c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell’educazione, dell’istruzione e della cultura;
 - d) esercitare le funzioni di cui all’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
 - e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario Gioventù, di cui all’art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

- f) sostenere le attività del Forum nazionale dei giovani, associazione di associazioni che svolge attività consultive e propositive a livello istituzionale;
- g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze;
- h) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;
- i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

- **l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**, tra le diverse attività di ricerca e di formazione universitaria, si occupa di promuovere sia attività pre e post laurea in aderenza a quanto stabilito dal Programma Life Long Learning, sia processi di Professional Guidance e di gestione e supporto alle politiche attive del lavoro. Pertanto:

- a) per le citate finalità si avvale anche del supporto di appositi centri di servizio e di ricerca per la gestione tecnica di tali iniziative;
- b) oltre alle varie sedi dislocate presso il Comune di Roma, l'Università la Sapienza è dotata di altre sedi dislocate sul territorio regionale dove vengono svolti alcuni corsi di laurea e gestiti alcuni servizi connessi alla promozione delle politiche di Life Long Learning;
- c) per quanto sopra riportato intende promuovere e condividere con Enti esterni processi di miglioramento della condizione giovanile e dello studente universitario supportando e assistendolo prima, durante e dopo il percorso universitario.

- le Parti nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione al fine di promuovere attività di ricerca e formazione su tematiche inerenti le tecnologie della comunicazione e della informazione in ambito nazionale ed europeo, nonché di processi, strumenti e modelli di formazione e apprendimento a distanza;
- con la presente intesa le Parti intendono definire i principi e le linee generali della loro collaborazione.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

il Ministro della Gioventù On.le Giorgia Meloni e l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Luigi Frati

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 - Oggetto dell’Accordo

Le Parti, nell’ambito delle proprie attività di ricerca, di sviluppo e di formazione, si impegnano a fornire l’uno all’altro, per tutta la durata della presente intesa, collaborazione per quanto concerne i seguenti temi di ricerca e attività di orientamento, politiche del lavoro e formazione, nonché dei progetti ad essi connessi:

- Analisi e fabbisogni formativi
- Modalità di formazione e apprendimento a distanza (e-learning)
- Strumenti didattici e formativi che utilizzino sistemi di interazione a distanza
- Promozione di processi innovativi di matching domanda/offerta di lavoro
- Attività volte alla promozione del superamento del disagio giovanile
- Creazione e realizzazione di percorsi condivisi di professional e vocational guidance
- Sviluppo ed implementazione di linee di attività relative al Lifelong learning programme
- Promozione e gestione di spazi di aggregazione sociale giovanile e campus della gioventù
- Supporto gestione e condivisione di attività e dispositivi connessi al Lifelong learning programme

Nell’ambito di tale collaborazione le Parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere progetti, conferenze e seminari per la divulgazione delle attività e dei risultati delle azioni svolte.

ART. 3 - Borse di studio, stage e tirocini formativi

Nell’ambito delle attività di cui all’art. 2 le Parti potranno concordare, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l’erogazione di fondi da parte del Dipartimento della Gioventù all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” destinati al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Tali convenzioni attuative dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi saranno preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Potranno essere attivati, altresì, in favore di laureandi stage e tirocini di formazione ed orientamento, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinati da specifiche Convenzioni e successivi Progetti formativi concordati tra le Parti, dai quali dovranno risultare:

- gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio;
- il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico;
- i tirocinanti interessati;
- le modalità d'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie previste per tali attività.

In nessun caso, le attività di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività le Parti potranno inoltre concordare lo scambio di personale da definire e disciplinare con la sottoscrizione di specifici accordi secondo la normativa vigente ed i regolamenti di Ateneo in materia.

ART. 4 - Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività, in esso previste, con la massima cura e diligenza;
- a tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell'altra Parte, i documenti relativi ai progetti, studi e ricerche, oggetto del presente Accordo.

ART. 5 - Brevetti industriali e diritti d'autore

La proprietà di tutti i risultati conseguenti le attività scientifiche connessi alle iniziative oggetto del presente accordo, sarà disciplinata con specifici accordi conclusi dalle parti, nel rispetto di quanto previsto in materia anche dall'art.7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dell'art. 65 del D. Lgs. 30/2005.

I risultati degli studi, delle ricerche e dei progetti, oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla collaborazione in oggetto.

ART. 6 - Oneri economici

Il presente protocollo non realizza alcuna forma associativa tra le parti e non comporta oneri diretti.

ART. 7 - Organizzazione del lavoro

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Struttura di missione denominata “Dipartimento della Gioventù” e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Per lo svolgimento delle tematiche specifiche di cui all’art. 2 ovvero su temi specifici di rilevante interesse istituzionale ovvero per esigenze dettate da particolari motivi di necessità ed urgenza, il Dipartimento della Gioventù potrà sottoscrivere accordi diretti con Facoltà, Dipartimenti, Centri di Ricerca e di Servizio dell’Ateneo.

ART. 8 - Obblighi di riservatezza

Le Parti si danno atto che tutto quanto concerne le attività oggetto del presente accordo è soggetto all’obbligo del rispetto del segreto d’ufficio.

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, oggetto della presente Convenzione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

ART. 9 - Responsabili dell’Accordo

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, sia il Ministro della Gioventù che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” designerranno un responsabile per l’attuazione dell’Accordo stesso. Per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, il responsabile è il Magnifico Rettore o un suo delegato appositamente individuato.

ART. 10 - Durata

Il presente accordo avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, con atto scritto delle Parti per i successivi trienni.

ART. 11 - Modalità degli aggiornamenti

Le Parti potranno, di concerto, apportare modifiche alla presente intesa con appositi atti scritti.

Le Parti potranno concordare con accordo scritto di estendere la presente intesa ad altri ambiti di collaborazione

ART. 12 - Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza per i casi di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso dei Contraenti risultante da atto scritto.

ART. 13 - Clausola Compromissoria

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato nell'interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri , per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Roma,

IL MINISTRO

IL RETTORE